



Europ Assistance Italia S.p.A.



# DB CASA

**INFORMATIVA AL CLIENTE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'articolo 13 – Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n°196 in materia di protezione dei dati personali (Codice Privacy), La informiamo che:

1. i Suoi dati personali (i "Dati"), saranno trattati da Europ Assistance Italia S.p.A. con l'ausilio di mezzi cartacei, elettronici e/o automatizzati, per finalità riguardanti:

- a. gestione ed esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa,
- b. adempimenti di obblighi di legge, regolamento o normativa comunitaria (come ad esempio per antiriciclaggio) e/o disposizioni di organi pubblici;

2. il trattamento dei Dati è:

- a. necessario per l'esecuzione e per la gestione della Polizza assicurativa (1.a);
- b. obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria e/o disposizioni di organi pubblici (1.b);

3. i Dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti quali autonomi Titolari:

- a. soggetti determinati, incaricati da Europ Assistance Italia S.p.A. della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni di cui alla Polizza assicurativa in Italia e all'Estero, quali – a titolo esemplificativo – soggetti incaricati della gestione degli archivi ed elaborazione dei dati, istituti di credito, periti, medici legali;
  - b. organismi associativi (Ania) e consortili propri del settore assicurativo, Isvap, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la comunicazione sia dovuta per il raggiungimento delle finalità di cui al punto 1.b;
  - c. prestatori di assistenza, società controllate o collegate ad Europ Assistance Italia S.p.A. o dalla stessa incaricate, in Italia o all'estero per il raggiungimento delle finalità di cui ai punti 1.a e 1.b, o altre compagnie di assicurazione e/o società di servizi per la distribuzione del rischio;
  - d. al Contraente Deutsche Bank S.p.A. ed eventuali intermediari assicurativi;
- inoltre i Suoi Dati potranno essere conosciuti da dipendenti e collaboratori in qualità di Incaricati o Responsabili.

I Dati non sono soggetti a diffusione.

4. Titolare del trattamento è Europ Assistance Italia S.p.A.. Lei potrà richiedere l'elenco dei Responsabili del trattamento, esercitare i diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy ed in particolare ottenere dal Titolare la conferma dell'esistenza di dati che La riguardano, la loro comunicazione e l'indicazione della logica e delle finalità del trattamento, la cancellazione, l'aggiornamento o il blocco dei medesimi, nonché opporsi per motivi legittimi al trattamento, scrivendo a:

Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano – Ufficio Protezione Dati.

[UfficioProtezioneDati@europassistance.it](mailto:UfficioProtezioneDati@europassistance.it)

## **DEFINIZIONI GENERALI**

**Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione. L'assicurazione è ripartita per quote pari al 70% ad Europ Assistance e pari al 30% ad Assicurazioni Generali S.p.A.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni obbligazione solidale.

**Contraente: Deutsche Bank S.p.A.,** con sede in Milano, 20126, Piazza del Calendario n. 3.

**Europ Assistance:** l'impresa assicuratrice e cioè Europ Assistance Italia S.p.A. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato N. 19569 del 2 giugno 1993 (Gazzetta Ufficiale del 1° luglio 1993 N. 152) - Iscritta alla sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione al n. 1.00108 - Società appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi - Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A., in qualità di Delegataria con quota pari al 70%. La Delegataria assume tutti gli obblighi di gestione dell'Assicurazione.

**Franchigia:** l'importo fisso prestabilito, che rimane comunque a carico dell'Assicurato per ciascun sinistro.

**Garanzia:** l'assicurazione per la quale, in caso di sinistro, Europ Assistance procede al riconoscimento dell'indennizzo e per la quale, sia stato pagato il relativo premio.

**Generali:** Assicurazioni Generali S.p.A. - Direzione per l'Italia - Mogliano Veneto - Via Marocchese, 14 - Società costituita nel 1831 a Trieste - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 del R.D.L. 29 aprile 1923 n. 966, in qualità di Coassicuratrice con quota pari al 30%

**Indennizzo:** la somma corrisposta da Europ Assistance in caso di sinistro.

**Massimale:** il massimo impegno indennitario/risarcitorio di Europ Assistance.

**Polizza:** il documento, complessivamente considerato, che prova l'assicurazione e che disciplina i rapporti tra Europ Assistance, il Contraente e l'Assicurato.

**Premio:** la somma dovuta ad Europ Assistance.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

**Scoperto:** la parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato con un minimo espresso in valore assoluto.

## **NORME PARTICOLARI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art.1. ALTRE ASSICURAZIONI**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1910 del C.C., ***all'Assicurato che godesse di Garanzie analoghe a quelle della presente polizza***, in forza dei contratti sottoscritti con altra impresa di assicurazione, ***è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni impresa assicuratrice e specificatamente ad Europ Assistance Italia S.p.A. nel termine di tre giorni a pena di decadenza, valendo l'inadempimento quale omissione dolosa.***

### **Art.2. LEGGE REGOLATRICE DELLA POLIZZA, GIURISDIZIONE E PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE**

La Polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

In caso di disaccordo tra l'Assicurato ed Europ Assistance, relativamente all'esecuzione della Polizza, ciascuna parte potrà esperire il procedimento di mediazione obbligatorio, ove previsto quale condizione di procedibilità ex art. 5 D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni, ***deferendo la controversia esclusivamente all'Organismo di Mediazione costituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano.***

### **Art.3. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - FORMA DEL CONTRATTO**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. ***La forma del contratto è quella scritta ogni modifica o variazione deve avere la medesima forma e deve essere sottoscritta dalle parti.***

### **Art.4. RECESSO IN CASO DI SINISTRO**

***Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla erogazione delle prestazioni/garanzie o dal rifiuto a prestarle, l'Assicurato o Europ Assistance possono recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni dandone comunicazione all'altra parte mediante lettera raccomandata. In caso di recesso Europ Assistance entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa, al netto dell'imposta, la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso. La riscossione o il pagamento dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell'Assicurato o di Europ Assistance non potranno essere interpretati come rinuncia delle parti a valersi della facoltà di recesso.***

#### **Art.5. ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE**

***Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni/garanzie, Europ Assistance non è tenuta a fornire prestazioni/indennizzi alternativi di alcun genere a titolo di compensazione.***

#### **Art.6. TERMINI DI PRESCRIZIONE**

***Ogni diritto nei confronti di Europ Assistance si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla Prestazione/Garanzia in conformità a quanto previsto all'Art. 2952 C.C. Nell'Assicurazione della Responsabilità Civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.***

#### **Art.7. VALUTA DI PAGAMENTO – ONERI FISCALI**

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato, ha sostenuto le spese.

***Gli oneri fiscali relativi alla Polizza sono a carico dell'Assicurato.***

#### **Art.8. DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO**

***Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.***

***L'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Contraente e/o a Europ Assistance di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Europ Assistance possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.***

***L'assicurato deve, altresì, comunicare per iscritto ogni riduzione del rischio, in assenza, non potrà applicarsi quanto previsto dall'art. 1897 c.c.***

## Art.9. PREMIO

L'Assicurato, dalla data di accettazione della richiesta di finanziamento del premio da parte della Contraente, autorizza la stessa all'addebito tramite finanziamento del seguente premio lordo pro-capite in base alla tipologia di Prodotto e alla durata prescelta dall'Assicurato:

### Prodotto Base

Durata anni	PREMIO totale	IMPOSTE totali	INCENDIO R(8)	imposte	FURTO R(9)	imposte
1	€ 108,00	€ 19,66	€ 52,92	€ 9,63	€ 55,08	€ 10,02
2	€ 211,00	€ 38,40	€ 103,39	€ 18,82	€ 107,61	€ 19,59
3	€ 310,00	€ 56,42	€ 151,90	€ 27,65	€ 158,10	€ 28,77
4	€ 403,00	€ 73,35	€ 197,47	€ 35,94	€ 205,53	€ 37,41
5	€ 492,00	€ 89,55	€ 241,08	€ 43,88	€ 250,92	€ 45,67
6	€ 577,00	€ 105,02	€ 282,73	€ 51,46	€ 294,27	€ 53,56
7	€ 656,00	€ 119,39	€ 321,44	€ 58,50	€ 334,56	€ 60,89
8	€ 731,00	€ 133,04	€ 358,19	€ 65,19	€ 372,81	€ 67,85
9	€ 801,00	€ 145,79	€ 392,49	€ 71,43	€ 408,51	€ 74,35
10	€ 866,00	€ 157,62	€ 424,34	€ 77,23	€ 441,66	€ 80,38

### Prodotto Plus

Durata anni	PREMIO totale	IMPOSTE totali	INCENDIO R(8)	imposte	FURTO R(9)	imposte
1	€ 144,00	€ 26,21	€ 59,04	€ 10,75	€ 84,96	€ 15,46
2	€ 282,00	€ 51,33	€ 115,62	€ 21,04	€ 166,38	€ 30,28
3	€ 413,00	€ 75,17	€ 169,33	€ 30,82	€ 243,67	€ 44,35
4	€ 538,00	€ 97,92	€ 220,58	€ 40,15	€ 317,42	€ 57,77
5	€ 657,00	€ 119,58	€ 269,37	€ 49,03	€ 387,63	€ 70,55
6	€ 769,00	€ 139,96	€ 315,29	€ 57,38	€ 453,71	€ 82,58
7	€ 875,00	€ 159,25	€ 358,75	€ 65,29	€ 516,25	€ 93,96
8	€ 975,00	€ 177,45	€ 399,75	€ 72,76	€ 575,25	€ 104,70
9	€ 1.068,00	€ 194,38	€ 437,88	€ 79,70	€ 630,12	€ 114,68
10	€ 1.155,00	€ 210,21	€ 473,55	€ 86,19	€ 681,45	€ 124,03

## Art.10. SCIoglimento DEL CONTRATTO EX ART. 1899 C.C.

***Ai sensi dell'art. 1899 c.c., qualora la Polizza preveda una durata superiore ai cinque anni, l'Assicurato, trascorso il quinquennio, avrà facoltà di recedere dalla Polizza con preavviso di sessanta giorni, inviando alla Contraente o, nel solo caso in cui l'Assicurato non sia più cliente della Contraente direttamente ad Europ Assistance c/o Ufficio Gestione Portafogli e Contratti – Piazza Trento, 8 - 20135 Milano, lettera***

***raccomandata A/R con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Nel solo caso in cui l'Assicurato non sia più cliente della Contraente, Europ Assistance provvederà, entro sessanta giorni dalla data di efficacia del recesso, a rimborsare direttamente all'Assicurato la parte di premio relativo al periodo assicurativo non goduto, detratte le imposte. In tutti gli altri casi il rapporto sarà regolato direttamente tra la Contraente e l'Assicurato stesso.***

**Art.11. CLAUSOLA DI RIPENSAMENTO E DIRITTO DI RECESSO DELL'ASSICURATO**

L'Assicurato può recedere dall'assicurazione, senza oneri, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla data di sottoscrizione del Modulo di Adesione (**clausola di ripensamento**). In tal caso, la copertura assicurativa cessa alle ore 24:00 della data di ricezione della raccomandata da parte dell'Assicuratore e l'Assicuratore provvederà a rimborsare all'Assicurato, per il tramite del Contraente, l'importo di Premio eventualmente già versato, al netto delle imposte di legge.

**Art.12. DECORRENZA E DURATA DELL'ASSICURAZIONE**

Per ciascun Assicurato, la Polizza decorre dalle ore 24.00 del giorno di accettazione della richiesta di finanziamento del premio da parte della Contraente, e, in assenza di recesso o ripensamento esercitato secondo le modalità di cui agli artt. "Scioglimento del contratto ex Art. 1899 C.C." ed "Clausola di ripensamento e diritto di recesso dell'Assicurato", scade alle ore 24.00 dell'ultimo giorno del periodo di copertura prescelta dall'Assicurato.

Il premio di polizza viene anticipato dalla Contraente in un'unica soluzione per l'intero periodo di copertura della polizza. Tale importo viene finanziato dalla Contraente all'Assicurato.

**Art.13. RECLAMI**

Eventuali reclami nei confronti dell'impresa aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a:

Europ Assistance Italia S.p.A., Ufficio Reclami, Piazza Trento n. 8 CAP 20135 Milano, telefax n. 02.58.47.71.28, indirizzo e-mail:

[ufficio.reclami@europassistance.it](mailto:ufficio.reclami@europassistance.it)

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse collettivo) – Servizio Tutela degli Utenti – Via del Quirinale 21 – 00187 Roma.

I reclami indirizzati all'ISVAP dovranno contenere:

a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

- b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- c) breve descrizione del motivo di lamentela;
- d) copia del reclamo presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Isvap o attivare il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/finservices-retail/finnet/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/finnet/index_en.htm)).

## **SEZIONE I - ASSICURAZIONE INCENDIO**

### **DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

**Beni Assicurati/Contenuto:** mobilio ed arredamento per abitazione, apparecchiature elettriche e/o elettroniche ed elettrodomestici (quali, a titolo esemplificativo: personal computer (anche portatili) e relativi programmi in licenza d'uso, stampanti, modem, fax, apparecchi telefonici portatili, radio, televisori, videoregistratori, complessi stereofonici), abbigliamento, attrezzature sportive, oggetti pregiati, preziosi, valori e tutto quanto in genere serve per uso domestico e personale, opere di miglioria ed addizionali apportate dall'Assicurato/locatario o dal proprietario/Assicurato al fabbricato (quali, a titolo esemplificativo: tappezzerie, tinteggiature, moquettes, parquets, controsoffittature, soppalchi, impianti di prevenzione e di allarme, di condizionamento non a servizio del fabbricato, apparecchi radioteletrasmittenti, decorazioni, tende esterne purché montate su strutture fissate ai muri del fabbricato ed arredi da giardino, arredamento ed apparecchiature (anche elettroniche) d'ufficio relative allo studio professionale, esercitato dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente, posto nei locali intercomunicanti con l'abitazione. ***Il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere. Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione***

**Dimora abituale:** quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

**Fabbricato:** il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo separato. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

**Forma di assicurazione a primo rischio assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

**Incendio:** combustione, con fiamma, di cose materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi.

**Indennizzo:** la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

**Oggetti pregiati:** quadri, tappeti, arazzi, sculture, oggetti d'arte (esclusi preziosi), pellicce, oggetti e servizi di argenteria il tutto per uso domestico e personale.

**Preziosi:** gioielli e preziosi, oggetti d'oro, d'argento o di platino, pietre preziose, perle naturali o di coltura, corallo e relative raccolte e collezioni, il tutto per uso domestico o personale.

**Risarcimento:** la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.

**Scoppio/Implosione:** il repentino dirompersi o cedere di contenitori e tubazioni per eccesso o difetto di pressione.

**Valore a nuovo o di rimpiazzo:** per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:

- per il contenuto, il costo di rimpiazzo del Contenuto ad eccezione degli oggetti d'arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico compreso le spese di trasporto, fiscali e di montaggio.

**Valori:** denaro, carte valori, valori bollati e postali e titoli di credito in genere.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

### **Art.14. SOGGETTI ASSICURATI**

E' assicurato:

➤ la persona fisica, residente in Italia, cliente del Contraente, il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione.

## **Art.15. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

### **1. INCENDIO**

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati al contenuto dell'abitazione nei limiti delle somme indicate all'art. "DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE" determinati da:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione;
- scoppio;
- implosione;
- caduta di aeromobili e di altri corpi volanti anche non pilotati, loro parti o cose da essi trasportate diverse dagli ordigni esplosivi;
- onda sonica provocata da aeromobili e simili;
- caduta di meteoriti e di altri corpi celesti;
- urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti e non in uso all'Assicurato, in transito sulla pubblica via o su corsi d'acqua;
- sviluppo di fumi, gas, vapori, calore, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito i beni assicurati oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi;
- fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei beni stessi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini;
- caduta di ascensori e montacarichi;
- guasti cagionati per ordine dell'Autorità o causati dall'Assicurato o da terzi per impedire o arrestare l'incendio o altro evento assicurato;
- eventi sociopolitici (scioperi, sommosse, tumulti, terrorismo - sabotaggio);
- eventi atmosferici (azione diretta ed immediata di pioggia, grandine, vento e cose da essi trascinate, quando la violenza che caratterizza tali eventi sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non).

## **2. DANNI D'ACQUA**

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimento d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, di riscaldamento (compresi quelli autonomi), di condizionamento, igienici o di altri impianti tecnici sia del fabbricato che dell'attività in esso esercitata, nonché da rigurgito e traboccamento di fognature, **escluse quelle pubbliche**, da traboccamento dovuto all'intasamento di gronde e pluviali causato da grandine e neve, nonché i danni imputabili alla responsabilità dei vicini.

## **3. CRISTALLI, VETRI ED ALTRI MATERIALI TRASPARENTI**

Europ Assistance risarcisce le spese sostenute dall'Assicurato in caso di rottura delle lastre di cristallo, vetro e di altri materiali trasparenti per la loro sostituzione con altre nuove o equivalenti per caratteristiche, comprensive dei costi di trasporto e di installazione, **con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto**, fino alla concorrenza di **Euro 1.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**.

## **4. FENOMENO ELETTRICO**

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fenomeno elettrico che, per effetto di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, ivi compresi l'azione del fulmine, danneggi:

- i macchinari, gli impianti, i motori, i circuiti elettrici ed elettronici di pertinenza del fabbricato quando assicurato;
- gli apparecchi mobili elettrici ed elettronici, audio e audiovisivi, le antenne radiotelegrafiche e i personal computers ad uso domestico, quando è assicurato il contenuto.

La presente garanzia è prestata fino alla concorrenza di **Euro 2.500,00 per sinistro e per anno assicurativo**.

## **5. SOVRACCARICO NEVE**

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da sovraccarico di neve con conseguente crollo totale o parziale del tetto o delle pareti, anche se relativo a tettoie o fabbricati aperti su più lati.

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni causati:**

**a ) da valanghe e slavine;**

**b) a fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluente ai fini della presente garanzia) o comunque non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve e al loro contenuto;**

**c) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti a seguito del sovraccarico di neve.**

## **6. GELO**

Europ Assistance si obbliga a indennizzare i danni causati ai beni assicurati da fuoriuscita d'acqua in seguito a rottura di condutture del fabbricato conseguente a gelo.

**Sono esclusi i danni:**

- da fuoriuscita d'acqua da condutture installate all'esterno del fabbricato o interrate;**
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro.**

## **7. MERCI IN REFRIGERAZIONE**

Europ Assistance indennizza i danni materiali e diretti causati alle provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno purché conseguenti ad altri eventi previsti in polizza che diano luogo a danno indennizzabile.

Il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato sino alla concorrenza di **Euro 500,00 per sinistro ed anno assicurativo.**

## **8. RICORSO TERZI**

Europ Assistance tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del **massimale di Euro 150.000,00** di quanto egli sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi, se derivanti da incendio, esplosione o scoppio, indennizzabili a termini di Polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e **sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.**

**Sono esclusi dall'assicurazione i danni:**

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna, custodia o detenga a qualsiasi titolo;**
- di qualsiasi natura , conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

**Non sono considerati terzi:**

- il coniuge e il convivente more uxorio;**
- i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente e affine, salvo che non facciano parte di nuclei familiari separati e siano abitanti in unità immobiliari distinte.**

**L'Assicurato deve immediatamente informare Europ Assistance delle procedure civili e penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e Europ Assistance avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso di Europ Assistance. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.**

## 9. RISCHIO LOCATIVO

Europ Assistance risponde, nei casi di responsabilità dell'Assicurato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile e **fino alla concorrenza di Euro 100.000,00**, dei danni materiali e diretti ai locali posti all'interno del fabbricato tenuto in locazione dallo stesso, causati da incendio, esplosione o scoppio.

## 10. SPESE

Sono compresi nella garanzia, a seguito di sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, i rimborsi per:

- a) spese di rimozione, ricollocamento e deposito presso terzi del contenuto, nel caso in cui la sua rimozione fosse indispensabile per eseguire le riparazioni ai locali del fabbricato occupato dall'Assicurato, resesi necessarie a seguito di un sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, **sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il contenuto**, senza applicazione della regola proporzionale, **fino alla concorrenza di Euro 5.000,00 per sinistro;**
- b) spese di rifacimento materiale dei documenti della famiglia, **fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro;**
- c) spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro e di trasporto al più vicino scarico, **fino alla concorrenza del 10% dell'ammontare dell'indennizzo liquidato;**
- d) spese di pernottamento in alberghi, pensioni e simili o in altra abitazione, sostenute dall'Assicurato e/o dai suoi familiari conviventi, nel caso in cui i locali del fabbricato adibito ad dimora abituale dello stesso, colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente Polizza, siano resi obiettivamente inagibili, **fino alla concorrenza di Euro 50,00 giornaliero per persona, con il massimo annuo di Euro 2.500,00 per l'intero nucleo familiare;**
- e) pigioni che l'Assicurato non potesse percepire per i locali del fabbricato regolarmente affittati/locati e rimasti danneggiati. Ciò per il tempo necessario al loro ripristino, non oltre il limite di un anno, **con massimale annuo di Euro 2.500,00;**
- f) spese per il rimpiazzo del combustibile (nafta, gasolio, cherosene e simili) in caso di fuoriuscita conseguente a rottura accidentale di impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato o di parte di esso, **fino alla concorrenza di Euro 2.500,00 per sinistro.**

## 11. FRANCHIGIA

Ogni indennizzo verrà effettuato previa deduzione di un **importo fisso e assoluto di Euro 150,00 per sinistro che resta a carico dell'Assicurato.**

## Art.16. ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione è prestata per i fabbricati, indicati sul Modulo di Adesione, ubicati in Italia.

## **Art.17. ESCLUSIONI**

Sono esclusi i danni causati da:

- *dolo dell'Assicurato;*
- *movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, maremoti;*
- *inondazioni, allagamenti, penetrazione di acqua marina, frane, smottamenti;*
- *atti di guerra, invasione, occupazione militare, insurrezione, rivoluzione, confisca o requisizione;*
- *trasmutazione del nucleo dell'atomo , radiazioni.*

Relativamente al fabbricato e al contenuto le garanzie non sono operanti per i seguenti danni:

- *causati da gelo (salvo quanto previsto all'Art."Gelo"), umidità, stillicidio, mancata o insufficiente manutenzione , ad eccezione dei casi incendio, esplosione e scoppio;*
- *causati da pioggia, grandine e vento limitatamente ai danni subiti da camini, pannelli solari, insegne , antenne , cavi aerei, tende da sole e simili installazioni esterne ; sono altresì esclusi i danni subiti da fabbricati in legno, plastica e/o aperti da uno o più lati o incompleti nelle chiusure o nei serramenti, subiti dagli enti posti all'aperto, alberi e cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;*
- *causati da precipitazioni atmosferiche all'interno del fabbricato, eccetto quelle determinate da lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici indicati;*
- *di smarrimento o di sottrazione delle cose assicurate avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;*
- *conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se causati da eventi garantiti dal presente contratto (salvo quanto previsto all'articolo "Merci in Refrigerazione");*
- *alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o un' implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;*
- *imbrattamento delle pareti esterne al fabbricato.*

*Limitatamente ai danni a computer, audiovisivi o altre apparecchiature elettriche ed elettroniche sono esclusi i danni da:*

- *usura o da carenza di manutenzione;*
- *verificatisi in occasione di montaggio e smontaggio non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o di prova;*
- *dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della Polizza, nonché quelli dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore;*

- ***sono inoltre esclusi tutti i danni indiretti, compresi lo smarrimento e la sottrazione di beni durante un incendio.***

#### **Art.18. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato, dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., una denuncia - accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano**, indicando sulla busta **"Ufficio Liquidazione Sinistri –Garanzia Incendio"** allegando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- sporgere denuncia scritta all'Autorità competente; precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, trasmettendone copia ad Europ Assistance;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

***L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.***

#### **Art.19. LIMITI DI INDENNIZZO**

Della somma assicurata per il Contenuto, Europ Assistance in caso di sinistro indennizzabile non pagherà più di:

***a. Euro 18.000,00 per singolo oggetto pregiato (esclusi preziosi);***

***b. del 50% con il massimo di Euro 10.000,00 per: preziosi e valori (Euro 1.000,00 per il denaro) ovunque riposti. Qualora detti beni siano custoditi in cassette di sicurezza o***

***caveau di Istituti di Credito o di Pegno, oppure in cassaforte e/o armadio corazzato, tale limite di indennizzo s'intende abrogato.***

***Per i titoli, assoggettabili a procedura di ammortamento l'assicurazione copre le relative spese di procedura;***

***c. del 10% per beni e oggetti riposti nei locali di ripostiglio, cantine, boxes ed altre eventuali dipendenze non comunicanti con l'abitazione, anche in corpi separati purché nella stessa ubicazione, esclusi oggetti pregiati, preziosi e valori con il limite di Euro 1.000,00.***

#### **Art.20. COLPA GRAVE**

A deroga dell'articolo 1900 del Codice Civile, sono indennizzati anche i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato.

#### **Art.21. BUONA FEDE**

A parziale deroga dell'art. "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", l'omissione da parte dell'Assicurato della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della presente polizza o durante il corso della stessa, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere a Europ Assistance il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è manifestata.

#### **Art.22. RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGAZIONE**

Europ Assistance rinuncia all'azione di rivalsa (art. 1916 C.C.) verso i parenti ed affini dell'Assicurato eventualmente responsabili del danno, salvo il caso di dolo, purché l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile stesso.

#### **Art.23. USO DEL FABBRICATO**

L'assicurazione è prestata alla condizione che il fabbricato sia adibito per non meno di due terzi della superficie complessiva dei piani, compresi quelli sotterranei ed ***escluso il sottotetto***, ad abitazioni civili, uffici e studi professionali.

#### **Art.24. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEL FABBRICATO**

L'assicurazione è prestata a condizione che il fabbricato, di cui fanno parte i locali assicurati o contenenti i beni assicurati sia costruito in materiale incombustibile. Tuttavia i solai e la struttura

portante del tetto possono essere in materiale combustibile e nelle pareti esterne e nel manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali combustibili fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari, tale limite deve intendersi elevato ad un terzo.

È consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta dal fabbricato stesso;
- i materiali combustibili impiegati per l'impermeabilizzazione o rivestimento, se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo, nonché quelli rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili, purché non usati per strutture portanti;
- i soppalchi costruiti con materiali combustibili.

#### **Art.25. FORMA DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione è prestata:

- a "primo rischio assoluto" per quanto riguarda la partita contenuto.

L'Assicurazione è inoltre prestata a "valore a nuovo".

Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il "valore a nuovo" verrà riconosciuto ***solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il "valore commerciale"***.

Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato.

#### **Art.26. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art.27. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e

coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. **Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.**  
**Resta salva comunque la possibilità per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.**

#### **Art.28. MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'Art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.** La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art.29. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:

- a) **per il Contenuto:** come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti

previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto e/o alla riparazione o ricostruzione del fabbricato nello stesso luogo o in altra località, entro un anno per il contenuto ed entro due anni per il fabbricato dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato. Per le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro l'ammontare del danno è dato dal loro costo di rimpiazzo compresa la manodopera necessaria, dedotto il valore dei recuperi, fermo il limite previsto. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratte eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza. Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra.

#### **Art.30. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art.31. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE**

Per la forma a "Primo Rischio", in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile. Europ Assistance, su richiesta dell'Assicurato, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso l'Assicurato stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice.

#### **Art.32. TITOLI DI CREDITO**

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

### **Art.33. RACCOLTE E COLLEZIONI**

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance **indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.**

### **Art.34. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Il Pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro trenta giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "Esclusioni" della presente sezione.

### **Art.35. CAMBIO DOMICILIO – TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI**

Qualora la dimora abituale venga trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento ad Europ Assistance; sempreché la nuova dimora sia ubicata nell'ambito territoriale previsto dalla Polizza.

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il fabbricato sito al nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art. "DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO".

### **Art.36. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE**

In base alla soluzione scelta dall'Assicurato (Prodotto Base o Plus), la garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali, per sinistro, e per anno assicurativo, di seguito riportati:

**Prodotto Base:** Euro 25.000,00.

**Prodotto Plus:** Euro 35.000,00.

## SEZIONE II – ASSICURAZIONE FURTO

### DEFINIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE

**Beni Assicurati/Contenuto:** i beni sotto elencati posti nella dimora abituale indicata nel Modulo di Adesione costituito da:

- mobilio, arredamento, vestiario e tutto quanto serve per uso di casa e personale, compresa attrezzatura per attività del tempo libero, nonché mobilio, arredamento e dotazioni dell'ufficio e dello studio professionale eventualmente annesso;
- oggetti pregiati: pellicce, quadri, dipinti, affreschi, arazzi, tappeti, statue ed altri oggetti d'arte, orologi non in metallo prezioso, servizi di argenteria, oggetti d'argento per arredamento, collezioni e raccolte, esclusi i preziosi;
- lavori di abbellimento, sistemazione ed utilità, impianti di prevenzione e di allarme apparecchiature radioteletrasmittenti, impianti quali gas, luce, acqua e telefono, anche se di proprietà delle Società erogatrici, decorazioni e tappezzerie esistenti nei locali occupati dall'Assicurato, suscettibili o no di essere considerati immobili per natura o per destinazione, nonché di porte di ingresso dei singoli appartamenti;
- mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero, sportiva e non, posti nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato in locali non comunicanti con quelli dell'abitazione, sempreché ad uso esclusivo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi.

***Il tutto di proprietà dell'Assicurato, dei suoi familiari conviventi, collaboratori domestici e di terzi in genere. Sono esclusi veicoli a motore, i natanti e/o loro parti e le cose che costituiscono oggetto di attività artigianale o commerciale esercitata dall'Assicurato o da terzi nei locali costituenti l'abitazione.***

**Dimora Abituale:** quella corrispondente alla residenza anagrafica dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, oppure l'abitazione principale in cui gli stessi risiedono per la maggior parte dell'anno.

**Fabbricato:** il complesso delle opere edili costituito dai locali - occupanti un intero immobile o parte di esso - adibiti a civile abitazione con eventuale ufficio e/o studio professionale intercomunicante, di proprietà e/o condotto in locazione dall'Assicurato o da persona facente parte del nucleo familiare convivente. Sono compresi: fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate; impianti in genere, fissi e non, al servizio del fabbricato (quali, a titolo esemplificativo; impianti gas, idrici, igienici, elettrici e/o elettronici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria), ascensori, montacarichi, scale mobili; tutte le finiture e gli abbellimenti propri di un edificio civile destinato ad abitazione; installazioni fisse esterne in genere (quali, a titolo esemplificativo: recinzioni, cancelli e portoni, fontane, piscine, campi ed attrezzature sportive e da gioco), antenne, nonché le dipendenze (quali cantina, box, centrale termica e simili) anche in corpo

separato. Nel caso di assicurazione di porzione di un immobile, si intende compresa la rispettiva quota di proprietà comune.

**Forma di assicurazione a primo rischio assoluto:** forma di assicurazione in base alla quale l'indennizzo avviene, sino alla concorrenza della somma assicurata, senza l'applicazione della regola proporzionale prevista dall'articolo 1907 del Codice Civile.

**Furto:** l'impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.

**Indennizzo:** la somma dovuta da Europ Assistance in caso di sinistro.

**Preziosi:** gioielli, oggetti d'oro, di platino e d'argento o montati su detti metalli, pietre preziose e perle naturali o coltivate, anche se costituenti collezioni o raccolte, carte valori e titoli di credito in genere, compreso il denaro, il tutto per uso domestico o personale.

**Rapina:** l'impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto mediante violenza alla persona o minaccia, ai sensi dell'art. 628 del Codice Penale.

**Risarcimento:** la somma corrisposta da Europ Assistance al terzo danneggiato in caso di sinistro.

**Serramento:** il manufatto per la chiusura dei vani di transito, di illuminazione e di aerazione delle costruzioni.

**Valore a nuovo o di rimpiazzo:** per valore a nuovo o di rimpiazzo si intende:

- per il contenuto, il costo di rimpiazzo dei beni assicurati ad eccezione degli oggetti d'arte e delle collezioni con altri nuovi uguali oppure equivalenti per rendimento economico compreso le spese di trasporto fiscali e montaggio.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI SEZIONE**

### **Art.37. SOGGETTI ASSICURATI**

E' assicurato:

➤ la persona fisica, residente in Italia, cliente del Contraente, il cui nominativo sia riportato sul Modulo di Adesione.

### **Art.38. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

#### **1. FURTO**

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da **Furto** dei Beni assicurati a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali dell'abitazione in uno dei seguenti modi:

1. violandone le difese esterne mediante:

- rottura, scasso, uso di grimaldelli o arnesi simili;
  - uso fraudolento di chiavi o arnesi simili;
2. per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
  3. in altro modo, rimanendovi clandestinamente per poi asportare la refurtiva a locali chiusi.

## **2. RAPINA**

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da **Rapina** dei Beni Assicurati avvenuta all'interno dei locali dell'Abitazione, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette ad entrare nei locali stessi.

La garanzia si intende estesa anche nel caso in cui l'Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti o i suoi ospiti vengano costretti a consegnare i Beni Assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone. Comunque la consegna dei Beni Assicurati deve avvenire all'interno dei locali dell'Abitazione.

## **3. GUASTI**

Europ Assistance si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti a lui derivanti da **Guasti** cagionati dai ladri in occasione di Furto o Rapina consumati o tentati:

1. ai Beni Assicurati;
2. per atti vandalici ai Beni Assicurati con i limiti indicati all'Art. "LIMITI DI INDENNIZZO";
3. ai locali che contengono i Beni Assicurati e ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i contenuti) con i limiti indicati all'Art. "LIMITI DI INDENNIZZO".

## **Art.39. OPERATIVITA' DELL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione furto è operante a condizione che i locali del fabbricato contenenti le cose assicurate abbiano:

le pareti, i pavimenti ed i solai confinanti con l'esterno o con locali di altre abitazioni o di uso comune, costruiti e coperti in muratura di vivo, cotto, cemento o altri elementi prefabbricati cementizi;

tutte le aperture verso l'esterno, situate in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale, siano difese, per tutta la loro estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi:

- serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica ed altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con idonei congegni (quali barre, catenacci e simili), manovrabili esclusivamente

dall'interno oppure chiuso con serrature o lucchetti;

- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da robuste barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nelle strutture dei serramenti.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci di dimensioni tali da non consentire l'introduzione nei locali contenenti il Contenuto senza effrazione o divaricazione delle relative strutture.

Resta espressamente convenuto tra le parti che in caso di sinistro avvenuto:

- quando i mezzi di protezione e chiusura dei locali non siano conformi a quanto suindicato;
- in presenza di ponteggi installati per lavori di manutenzione allo stabile ove ubicata l'abitazione assicurata;

***Europ Assistance corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.***

#### **Art.40. ESTENSIONE TERRITORIALE**

L'assicurazione è prestata per il fabbricato, indicato sul Modulo di Adesione, ubicato in Italia.

#### **Art.41. ESCLUSIONI**

Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- ***verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, occupazioni militari, invasioni, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;***
- ***verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, a condizione che il sinistro sia avvenuto in relazione a tali eventi;***
  - ***commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato;***
  - ***da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;***
  - ***da persone delle cui azioni l'Assicurato deve rispondere;***
  - ***da incaricati della custodia delle chiavi, della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;***
  - ***da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;***
- ***causati ai Beni assicurati da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;***

- **avvenuti a partire dalle ore 24:00 del 45° giorno, se i locali contenenti i Beni Assicurati e adibiti ad abitazione principale rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati.**

**Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori, carte di credito e di debito, titoli di credito in genere e denaro, l'esclusione decorre dalle ore 24:00 del 15° giorno.**

#### **Art.42. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO**

In caso di sinistro l'Assicurato, dovrà effettuare, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C., una denuncia - accedendo al portale <https://sinistrionline.europassistance.it> seguendo le istruzioni (oppure accedendo direttamente al sito [www.europassistance.it](http://www.europassistance.it) sezione sinistri)

oppure

dandone avviso scritto a **Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano**, indicando sulla busta "**Ufficio Liquidazione Sinistri –Garanzia Furto**" allegando:

- nome, cognome, indirizzo, numero di telefono;

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- fare quanto gli è possibile per contenere o limitare il danno e per salvare le cose assicurate;
- sporgere denuncia scritta all'Autorità competente; precisando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, trasmettendone copia ad Europ Assistance;
- conservare le tracce ed i residui del sinistro per un periodo di almeno trenta giorni dalla data del sinistro;
- in caso di distruzione o sottrazione di titoli di credito, farne tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura di ammortamento. Le relative spese saranno a carico di Europ Assistance secondo il disposto dell'articolo 1914 del Codice Civile;
- predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose perdute o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi altro documento che possa essere richiesto da Europ Assistance o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

**L'inadempimento degli obblighi relativi alla denuncia del sinistro comporta la perdita del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 del C.C. qualora imputabile a colpa grave, consapevolezza o dolo.**

#### **Art.43. LIMITI DI INDENNIZZO**

**Della somma assicurata per la garanzia furto, Europ Assistance, in caso di sinistro indennizzabile, non pagherà più:**

- a) di **Euro 1.000,00** per singolo oggetto o collezione in riferimento ad oggetti pregiati;

- b) di **Euro 500,00** per singolo oggetto, in riferimento a mobilio, arredamento, vestiario, provviste, attrezzatura per attività del tempo libero, sportiva e non, posti nelle dipendenze di pertinenza del fabbricato in locali non comunicanti con quelli dell'abitazione, sempreché ad uso esclusivo dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi;
- c) di **Euro 1.000,00** (per la versione Base) ed **Euro 1.500,00** (per la versione Plus) in riferimento al denaro;
- d) **del 10% della somma assicurata** per atti vandalici ai Beni Assicurati;
- e) di **Euro 1.500,00** in riferimento ai guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati ai locali che contengono i Beni Assicurati e ai fissi ed infissi posti a riparo e protezione degli accessi e delle aperture dei locali stessi, ivi comprese camere di sicurezza e corazzate (esclusi i Contenuti).

#### **Art.44. FORMA DELL'ASSICURAZIONE**

L'Assicurazione è prestata a "Primo Rischio Assoluto" ed in base al "Valore a Nuovo".

Relativamente ai beni, anche solo parzialmente, elettrici e/o elettronici, compresi quelli alimentati a batteria, il "valore a nuovo" verrà riconosciuto **solo per i beni acquistati da non più di 12 (dodici) mesi, riconoscendo negli altri casi il "valore commerciale"**.

Il periodo di 12 mesi decorre dalla data di acquisto, a nuovo, del bene assicurato.

#### **Art.45. ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Europ Assistance è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

#### **Art.46. PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO**

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno da Europ Assistance e uno dall'Assicurato con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. **Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su**

***istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.***

***Resta salva comunque la possibilità per l'Assicurato di adire l'Autorità Giudiziaria.***

#### **Art.47. MANDATO DEI PERITI**

I Periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avevano aggravato il rischio e non erano state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato ha adempiuto a quanto previsto all'art. "Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione previsti dall'art. "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno";
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza, nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. ***I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le Parti, salvo il caso di dolo, errore, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso la possibilità di adire l'Autorità Giudiziaria relativamente all'indennizzabilità dei danni.*** La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

#### **Art.48. VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO**

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni ente assicurato ed il suo ammontare si determina:

come differenza fra il valore di rimpiazzo al momento del sinistro di cose nuove uguali o, in mancanza, di cose equivalenti per uso, qualità e funzionalità, e il valore di ciò che del contenuto stesso, determinato con lo stesso criterio, rimane dopo il sinistro, fermi i limiti previsti.

Per gli enti danneggiati, fuori uso od inservibili al momento del sinistro, così come per quelli non rimpiazzabili o non sostituibili, l'assicurazione è prestata unicamente per il loro valore allo "stato d'uso"; ovvero al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato

di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante. L'Assicurato acquista il diritto all'intero indennizzo purché proceda al rimpiazzo del contenuto entro un anno dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, sempreché non ne derivi aggravio per Europ Assistance. Finché ciò non avviene Europ Assistance limita l'indennizzo al valore delle cose al "momento del sinistro" come in precedenza specificato. Europ Assistance procederà al pagamento della differenza tra i due criteri di indennizzo a presentazione di fatture o in base agli stadi di esecuzione dei lavori documentati dall'Assicurato. Dagli indennizzi ottenuti come sopra vanno detratti eventuali franchigie e scoperti stabiliti in polizza.

#### **Art.49. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO**

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o perdute cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

#### **Art.50. RIDUZIONE DELLE SOMME ASSICURATE**

Per la forma a "Primo Rischio", in caso di sinistro, le somme assicurate ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto dalla data dell'atto di liquidazione del sinistro e fino alla scadenza del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello indennizzabile. Europ Assistance, su richiesta dell'Assicurato, può concedere il reintegro delle somme originariamente assicurate; in tal caso l'Assicurato stesso si impegna a versare il relativo rateo di premio, entro 30 giorni dall'emissione dell'appendice.

#### **Art.51. TITOLI DI CREDITO**

Per quanto riguarda i titoli di credito, rimane stabilito che:

- Europ Assistance, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- l'Assicurato deve restituire a Europ Assistance l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

#### **Art.52. RACCOLTE E COLLEZIONI**

Qualora la raccolta o collezione venga danneggiata o asportata parzialmente, Europ Assistance ***indennizzerà soltanto il valore dei singoli pezzi perduti o danneggiati, escluso qualsiasi conseguente deprezzamento della raccolta o collezione o delle rispettive parti.***

#### **Art.53. RECUPERO DELLE COSE RUBATE**

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso a Europ Assistance appena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono di proprietà di Europ Assistance se questa ha risarcito integralmente il danno. Se invece Europ Assistance ha risarcito il danno solo in parte, il valore del recupero spetta all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno eventualmente rimasta scoperta di assicurazione; il resto spetta a Europ Assistance.

#### **Art.54. PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Il Pagamento dell'indennizzo è eseguito da Europ Assistance, entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo o di sentenza passata in giudicato, sempreché non sia stata fatta opposizione e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art. "Esclusioni" della presente Sezione.

#### **Art.55. CAMBIO DOMICILIO – TRASLOCO DEGLI ENTI ASSICURATI**

Qualora la dimora abituale venga trasferita, la garanzia è operante, durante il trasloco, sia nel vecchio indirizzo che in quello nuovo, per i sette giorni successivi alla comunicazione di trasferimento; sempreché la nuova dimora sia ubicata nell'ambito territoriale previsto dalla Polizza.

Trascorso tale periodo la garanzia è operante solamente per il nuovo indirizzo fermo quanto disposto dall'art. " DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO".

#### **Art.56. DETERMINAZIONE DEL MASSIMALE**

In base alla soluzione scelta dall'Assicurato (Prodotto Base o Plus), la garanzia è prestata fino alla concorrenza dei massimali, per sinistro, per anno assicurativo, di seguito riportati:

**Prodotto Base:** Euro 2.500,00.

**Prodotto Plus:** Euro 5.000,00.